

Comune di Fuipiano Valle Imagna

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2005

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.**
- Art. 2 - Istituzione del canone.**
- Art. 3 - Criteri di imposizione.**
- Art. 4 - Versamento del canone.**
- Art. 5 - Riduzioni.**
- Art. 6 - Esenzioni.**
- Art. 7 - Sanzioni.**
- Art. 8 - Diritto di interpello.**
- Art. 9 - Norma di rinvio.**
- Art. 10 - Vigenza del regolamento.**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico nel Comune di Fuiipiano Valle Imagna, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n 446, restando l'occupazione disciplinata dal Regolamento consortile di polizia urbana.

Art. 2 - Istituzione del canone.

1. Il Comune di Fuiipiano Valle Imagna, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h) , della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 3 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).
6. I canoni di occupazione temporanea e permanente sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroga espressa.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato antecedentemente alla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, all'effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente Comma 2. In questo casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d' anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

7. L' importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'Euro superiore.

Art. 5 - Riduzioni.

1. Le riduzioni del canone si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 6 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
- a) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - b) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 5.
 - c) occupazioni con passi carrabili
 - d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, carico e scarico merci di durata non superiore a **2**

ore;

- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- r) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- s) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- t) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- u) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le

singole fattispecie (es.: parcheggi privati – i mercati coperti -impianti pubblicitari, etc.).

- v) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine dell'occupazione medesima;

Art. 7 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia;

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 8 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 9 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 10 - Vigenza del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale della delibera di approvazione della stessa.

STRADE COMUNALI

CATEGORIA "A"

via Arnosto
via Dante
Piazza Europa
via Garibaldi
via G. D onizzetti
via Italia
via Marconi
via Milano
via papa Giovanni XXIII
via Resegone

CATEGORIA "B"

via Capione
via G. Verdi
via Laghetto
via Manzoni
via Mura
via Pagafone
via Piodera
via Prato del sole
Piazza S. Giovanni Battista
via Sottochiesa
via Volta
via Zuccala Locatelli